

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2341

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROCACCI, SCALIA, CENTO, LECCESE, PAISSAN, GALLETTI**

Norme in favore delle aree metropolitane

*Presentata il 26 settembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione, nel nostro ordinamento, delle aree metropolitane, così come prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, rappresenta, anche se incompiuto, un eccezionale adeguamento normativo alla profonda trasformazione delle grandi aree urbane del nostro Paese. Il dibattito in corso sul federalismo e le autonomie locali pone in modo improcrastinabile una revisione dello strumento normativo al fine di dare una risposta alle crescenti difficoltà nella amministrazione del governo degli enti locali. Per dare attuazione a quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990 nella scorsa legislatura furono presentate diverse proposte di legge discusse ma non approvate a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

La previsione delle aree metropolitane, al fine di garantire il necessario coordinamento degli interventi e delle scelte di amministrazione in materia di governo del territorio e pianificazione urbanistica, traf-

fico, trasporti, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, gestione dei servizi su scala intercomunale rappresenta uno degli aspetti più importanti ed incompiuti del nuovo ordinamento delle autonomie locali. Così si continua, a distanza di sei anni dall'approvazione della legge n. 142 del 1990, ad avere una frammentazione di funzioni e competenze tra i comuni individuati dall'articolo 17 della citata legge n. 142 del 1990, e i comuni ad essi geograficamente e, soprattutto, economicamente legati.

L'intento dei presentatori di questa proposta di legge è chiarissimo: impedire, attraverso il finanziamento di interventi per il miglioramento della vivibilità nelle aree metropolitane, l'inerzia delle regioni nel provvedere alla delimitazione ed alla costituzione delle autorità metropolitane.

Vanno infatti tenuti nella debita considerazione e, pertanto, inseriti nel quadro normativo di riferimento, tutti i parametri

necessari a garantire ai « cittadini metropolitani » *standard* accettabili di qualità della vita.

Si tratta, pertanto, di inserire tra le priorità nazionali le infrastrutture legate alla mobilità urbana, il controllo e dell'inquinamento atmosferico e acustico, la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, il risanamento e la bonifica delle zone degradate, la realizzazione di parchi urbani, di strutture sportive e per il tempo libero, la riqualificazione di strade, piazze, cinema e teatri, il potenziamento e miglioramento delle strutture scolastiche e quant'altro possa contribuire a rendere le aree metropolitane più gradevoli e più vivibili.

La proposta di legge prevede di istituire inoltre una Commissione per le aree metropolitane alla quale è affidato il compito di vigilare sull'attuazione della legge, attraverso strumenti normativi come gli accordi di programma e avvalendosi di conferenze di servizi da istituire presso le singole aree metropolitane. È prevista, inoltre, una semplificazione della procedura di espropriazione, al fine di ridurre al minimo i disagi per la realizzazione di

opere di particolare interesse per la collettività.

La dotazione finanziaria della proposta di legge è fissata in lire 2300 miliardi nel triennio 1997-1999.

L'articolo 1 individua gli interventi prioritari per un miglioramento della qualità urbana.

L'articolo 2 istituisce una Commissione nazionale per le aree metropolitane per la ripartizione dei fondi.

L'articolo 3 prevede appositi accordi di programma.

L'articolo 4 prevede specifiche conferenze di servizi.

L'articolo 5 istituisce l'ufficio del programma per le aree metropolitane.

L'articolo 6 prevede una verifica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati.

L'articolo 7 disciplina le indennità di esproprio.

L'articolo 8 prevede dei finanziamenti *ad hoc* per il miglioramento della qualità urbana.

L'articolo 9 istituisce un apposito fondo destinato a finanziare gli interventi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Obiettivi*).

1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi per il miglioramento della vivibilità nelle aree metropolitane, come individuate all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e diretti a:

*a)* adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana, con particolare riferimento al potenziamento del trasporto pubblico su ferro e alla realizzazione di un efficiente sistema di filobus integrato con la rete di trasporto urbano;

*b)* potenziare la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed acustico ed adottare sistemi idonei a contenere o a far rientrare nei limiti di legge sia l'inquinamento atmosferico sia quello acustico;

*c)* conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, anche attraverso interventi di soggetti privati;

*d)* assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei corsi d'acqua e dei litorali, la bonifica di discariche abusive e dei siti industriali dismessi, la realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di bioarchitettura, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, con particolare riguardo alle opere di carattere igienico-sanitario;

*e)* migliorare gli interventi di manutenzione e di arredo stradale, di riqualificazione di piazze, cinema e teatri, con particolare riguardo alle periferie;

f) qualificare le strutture scolastiche, le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza, la cultura e lo spettacolo.

2. Possono beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge solo le città metropolitane che hanno ottemperato alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

#### ART. 2.

*(Commissione per le aree metropolitane).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le aree urbane, la Commissione per le aree metropolitane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci delle città metropolitane. È possibile l'istituzione di specifiche sottocommissioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione per le aree metropolitane di cui al comma 1, gli interventi in corso di realizzazione nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegati connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci delle città metropolitane propongono al consiglio metropolitano il programma degli interventi. Il consiglio metropolitano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per le aree metropolitane.

4. La Commissione per le aree metropolitane, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli inter-

venti, procede all'esame delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi. In caso di modificazione del programma adottato dal consiglio metropolitano, la Commissione per le aree metropolitane lo trasmette al consiglio comunale metropolitano di competenza, che può esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; decorso tale termine la Commissione per le aree metropolitane approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili. Il programma può essere approvato anche per aree funzionali.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine ivi prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al consiglio metropolitano un ulteriore termine di trenta giorni, decorsi i quali affida alla Commissione per le aree metropolitane l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per le aree metropolitane, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alle regioni ed alle città metropolitane interessate, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine la Commissione per le aree metropolitane approva il programma e provvede alla ripartizione delle risorse disponibili.

6. La delibera del consiglio metropolitano di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per le aree metropolitane, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.

7. Il programma adottato dalla Commissione per le aree metropolitane è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le aree

urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, oggetto dei programmi approvati ai sensi della presente legge, siti nelle aree metropolitane, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.

10. Per la ripartizione dei fondi di cui alla presente legge la Commissione per le aree metropolitane deve tener conto:

- a) delle condizioni ambientali;
- b) della efficienza e funzionalità della rete di trasporto pubblico collettivo;
- c) dello stato di conservazione dei centri storici e della qualità abitativa;
- d) del fenomeno della dispersione scolastica;
- e) della condizione reddituale *pro capite*;
- f) del disagio giovanile;
- g) del tasso di disoccupazione;
- h) dell'esistenza di servizi sociali e della loro adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi.

### ART. 3.

*(Accordi di programma).*

1. Qualora il programma di interventi di cui all'articolo 1, richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra tali soggetti, il Ministro per le aree urbane, su richiesta del sindaco della città metropolitana interessata o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina

i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo di programma, consistente nel consenso delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco della città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco della città metropolitana interessata allo stesso deve essere ratificata dal consiglio metropolitano entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica.

4. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Ministro per le aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali od enti pubblici nazionali e dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci delle città metropolitane in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ART. 4.

*(Conferenza di servizi).*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. I sindaci delle città metropolitane, separatamente, convocano una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma

1, nonché i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune metropolitano.

3. La conferenza di cui al comma 2, valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

#### ART. 5.

##### *(Ufficio del programma per le aree metropolitane).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le aree urbane — l'ufficio del programma per le aree metropolitane.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'organico ed il funzionamento dell'ufficio del programma per le aree metropolitane.

#### ART. 6.

##### *(Stato di attuazione).*

1. Il Ministro per le aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e



difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

2. La relazione di cui al comma 1 è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 7.

*(Indennità di espropriazione).*

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina in materia, per tutte le espropriazioni nelle aree metropolitane preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, dei comuni metropolitani e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tale caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

ART. 8.

*(Disposizioni varie).*

1. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monu-

mentale, è concesso ai comuni metropolitani il contributo straordinario di lire 100 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde ed impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma devono essere accessibili al piano stradale.

2. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nelle aree metropolitane è autorizzata la spesa complessiva, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 500 miliardi, di cui lire 300 miliardi per il 1997 e lire 200 miliardi per il 1998, da destinare per interventi sul patrimonio archeologico, architettonico e sui beni artistici, storici ed ambientali.

3. Per l'immediata realizzazione di interventi sulle aree verdi nelle aree metropolitane è autorizzata la spesa complessiva, da ascrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, di lire 300 miliardi, di cui 200 miliardi per il 1997 e lire 100 miliardi per il 1998, da destinare per interventi di riqualificazione, fruizione ed acquisizione di aree verdi, anche private.

#### ART. 9.

*(Norme finanziarie).*

1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato

alle aree metropolitane, con la dotazione di lire 600 miliardi per il 1997, di lire 800 miliardi per il 1998 e di lire 900 miliardi per il 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

